CITTA' DI LIGNANO SABBIADORO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE

PROFILASSI ZANZARE

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DEL 28.02.2002
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 08.11.2016

REGOLAMENTO PROFILASSI ZANZARE

TITOLO I
PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

Ambito di applicazione

Le zanzare sono Ditteri che appartengono alla famiglia dei Culicidi, la quale comprende a sua volta circa 3.400 specie raggruppate in due sottofamiglie: Culicini e Anophelini, alcune specie, non tutte, sono in grado di trasmettere malattie.
Le aree umide e quelle lagunari, come il territorio di Lignano Sabbiadoro, sono l'ambiente ideale (habitat) per la vita delle zanzare che in questo contesto rappresentano anello importante della catena alimentare in quanto cibo per pesci e per uccelli. La loro importanza ecologica rende necessario adottare mezzi che riducano la molestia per l'uomo.
Non è tanto il numero di insetti ad essere cresciuto negli ultimi anni, rendendo intollerabile una presenza con la quale generazioni di residenti avevano imparato a convivere, quanto l'esigenza della popolazione di migliorare la qualità della vita. Alle accresciute esigenze della popolazione si sono aggiunte le lamentele di coloro che, ospiti nel territorio di Lignano Sabbiadoro, si trovano a convivere, forse anche per la prima volta, con questo insetto molesto.

Importazione di malattie da zone endemiche

Attualmente le zanzare presenti nel territorio comunale non sono veicoli di malattie anche se non si devono trascurare i casi di importazione di malattie infettive dovute a viaggi in zone endemiche. E' evidente che la presenza di soggetti infetti, unitamente alla presenza del vettore (anche se inizialmente innocuo) può creare il rischio di isolati casi di trasmissione. Lo stesso vale per l'eventuale presenza sul territorio di animali infetti.

Importazione di nuove specie di insetti

Con i moderni mezzi di trasporto e con il continuo evolversi della cultura e dello stile di vita che comporta viaggi e scambi commerciali sempre più frequenti con Paesi diversi già in passato si è verificata l'importazione nelle nostre regioni di insetti di origine tropicale (vedi la zanzara tigre con il commercio di pneumatici) che bene si sono adattati al clima più freddo delle nostre latitudini. Si vuole evidenziare il pericolo di nuove e sgradevoli importazioni e si vuole sottolineare l'importanza di una maggiore cura ed attenzione nei modi di tali trasporti perché è noto che queste presenze una volta introdotte non si possono più eliminare.

Caratteristiche

Le zanzare sono insetti il cui ciclo biologico è favorito da piovosità e alte temperature.
Le zanzare maschio non pungono mai in quanto si nutrono solo di succhi vegetali, le zanzare femmina, al contrario, necessitano del pasto di sangue per la maturazione delle uova.
Le uova vengono deposte sulla superficie dell'acqua ed hanno dimensioni di circa 0,50 mm.
La zanzara adulta è in grado di deporre da poche decine a qualche centinaio di uova in acqua stagnante.

Elementi di attrazione per le zanzare

Tali insetti sono dotati di antenne in grado di captare, anche da molto lontano, stimoli, odori in particolare (respiro, sebo della cute, ormoni, sudore, dopobarba, profumi, tabacco), provenienti dal corpo umano e dagli animali. Già a distanze dell'ordine di centinaia di metri le zanzare sono in grado di percepire l'anidride carbonica emessa durante il respiro.

TITOLO II
COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1
Compiti dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale provvede al monitoraggio dello stato di sviluppo di focolai di insetti ed alla disinfestazione dei corsi d'acqua, dei tombini e dei canali pubblici di sua competenza secondo un piano annuale di trattamento basato sui risultati del monitoraggio stesso.
Il trattamento di disinfestazione porta ad una buona riduzione della molestia anche se non permette di arrivare alla completa eliminazione delle zanzare.
Gli interventi che danno i risultati migliori sono solo quelli di prevenzione condotti sulle larve.
I trattamenti cosiddetti adulticidi di abbattimento degli insetti adulti hanno un'efficacia ridotta in quanto a fronte dell'unico vantaggio consistente nell'immediatezza dell'effetto presentano i seguenti svantaggi:
a. l'efficacia dell'intervento rimane confinata nell'area trattata.
b. i composti utilizzati per il trattamento si disperdono presto nell'ambiente.
c. l'impiego di mezzi e di personale per i trattamenti produce modesti risultati a fronte di importanti impegni.

Art. 2
Prevenzione

1. La riduzione della presenza e quindi delle molestie dovute alle zanzare si ottiene con la prevenzione ovvero intervenendo prima dello sviluppo delle larve. Alla prevenzione devono partecipare tutti i cittadini e le attività presenti sul territorio Comunale.
2. La salvaguardia dell'igiene del suolo è indispensabile allo scopo di prevenire il formarsi di focolai di insetti nocivi e/o molesti.
3. Le zanzare sono in grado di annidiarsi, trovando riparo per l'intera stagione fredda, in luoghi (sottoscala, cantine, locali caldaia, locali non abitati, zone riparate) in cui la temperatura rimane superiore allo zero, quindi è necessario adottare misure preventive per evitare tale fenomeno.
4. I trattamenti contro le zanzare sono antilarvali o adulticidi:
   a) I trattamenti antilarvali sono quelli che permettono di ottenere i risultati migliori, in quanto sono interventi localizzati ai focolai attivi e potenziali riscontrati in seguito a mappatura (raccolte d'acqua, scarichi, corsi d'acqua, ecc.). Tali trattamenti oltre a dare buoni risultati in termini di riduzione della numerosità della specie sono quelli a più basso impatto ambientale.
   b) I trattamenti adulticidi sono effettuati sugli insetti già adulti e sono interventi non localizzati che coinvolgono l'intero territorio comportando maggiori impatti ambientali.

Art. 3
Finalità dell'Amministrazione Comunale

Per i motivi evidenziati nelle premesse l'Amministrazione Comunale intende promuovere una cultura di convivenza con tale insetto che, salvo rari casi, non rappresenta un problema sanitario, ma solo una molestia.

Art. 4
Mezzi di divulgazione delle informazioni

L'Amministrazione Comunale si impegna a divulgare a tutti i cittadini, per mezzo di volantini e di quant'altro riterrà più opportuno, informazioni sulla biologia, l'ecologia ed i metodi di lotta e di prevenzione.

Art. 5
Ordinanze del Sindaco

Qualora nel territorio comunale si evidenzino problemi causati da ratti, topi, insetti nocivi e molesti o altri infestanti, di entità tale da costituire un pericolo per la salute pubblica, il Sindaco ordina i necessari interventi di derattizzazione o disinfestazione o di bonifica ambientale.

Art. 6
Attività di prevenzione a carico dell'Amministrazione Comunale

Nell'ambito delle attività di prevenzione l'Amministrazione Comunale provvede, nel rispetto dei regolamenti e delle norme che regolano la circolazione su strade, alla graduale sostituzione delle lampade bianche dell'illuminazione pubblica con lampade fluorescenti colorate per evitare di attrarre le zanzare, in luoghi pubblici più o meno affollati.

TITOLO III
SUGGERIMENTI E CONSIGLI

Art. 7
Illuminazione

Dotare gli impianti privati di illuminazione esterna con lampade a fluorescenza colorate per evitare di richiamare le zanzare dalle zone umide non edificate al centro abitato.

Art. 8
Sistemi di protezione degli ingressi

Dotare le finestre e le porte di ingresso delle abitazioni di zanzariere che sono sistemi naturali di protezione dagli insetti adulti.

Art. 9
Piante ornamentali

Preferire la coltivazione di piante ornamentali con poteri repellenti contro gli insetti. (Gerani, basilico, menta e cannella)

Art. 10
Soggetti più esposti

Si consiglia ai soggetti più esposti alle punture di zanzara di utilizzare gli appositi stick, spray, gel o lozioni repellenti a base di estratti naturali.

Art 11
Essenze e profumi

Per difendere la tranquillità delle passeggiate sostituire le essenze di profumi e dopobarba con quelle meno gradevoli, ma del tutto innocue dei repellenti.

Art. 12
Vasche e fontane da esterni

Popolare vasche fisse da esterni e fontane con dei pesci rossi o delle gambusie che si nutrono di insetti e che in tal modo danno un contributo alla lotta alle zanzare.

Art. 13
Contenitori esterni

Sostituire di frequente l'acqua dei contenitori esterni.

TITOLO IV
DIVIETI ED OBBLIGHI

Art. 14
Giardini, orti parchi e aree non edificate

1. E' fatto divieto di abbandonare rifiuti e contenitori nell'ambiente.
2. E' vietato mantenere allo scoperto contenitori di qualsiasi forma, dimensione e natura dove possa raccogliersi e permanere acqua piovana o di falda. Dove tale misura risulti difficilmente attuabile si deve procedere alla chiusura ermetica di tali contenitori con coperchi o con teli di plastica ben tesi in modo da evitare la formazione di accumuli di acqua.
3. E' vietato accumulare scarti vegetali, sfalci, potature su aree inedificate (giardini, orti, parchi, ecc.). Il proprietario deve provvedere all'immediata rimozione degli scarti vegetali, degli sfalci, ecc. ed al conferimento presso le strutture appositamente attrezzate salvo quanto stabilito dal regolamento per l'utilizzo dei biocompostatori dati in uso ai cittadini dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15
Trattamenti su terreni, piante, acque

Nelle aree non edificate, compresi giardini, orti, parchi ecc., è obbligatorio mantenere sempre l'erba rasata e provvedere al trattamento delle acque e delle piante contro gli insetti.

Art. 16
Aree non fabbricate

I cortili, i terreni scoperti e le aree non fabbricate in genere devono essere tenuti sgombri a cura dei proprietari o dei conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere ed eventualmente recintati in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti.

Art. 17
Ristagni di acque

I cortili, i terreni scoperti e le aree non edificate in genere devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.

Art 18
Aree scoperte

E' prescritto che le aree intorno ai fabbricati o quelle ancora inedificate siano tenute dai proprietari in stato di perfetto ordine e pulizia, evitando che siano accumulati materiali, provviste od altro (sia pure di uso domestico), che rendano disordinato, indecente o deteriorato lo spazio stesso e la zona circostante. Qualora le aree libere da edificazione siano coperte da vegetazione o alberate il proprietario o il conduttore è obbligato a provvedere alla periodica manutenzione disinfestazione ed eventuale potatura delle piante nonché alla pulizia del sottostante tappeto erboso e del sottobosco

garantendo una adeguata sorveglianza del processo vegetativo del patrimonio silvicolturale.

Art. 19
Fossi, canali di scolo

E' fatto obbligo di mantenere efficienti eventuali fossi e canali di scolo di proprietà, mantenendo rasata l'erba delle scoline e rimuovendo eventuali impedimenti di qualsiasi natura, per favorire un migliore deflusso dell'acqua.

Art. 20
Opere di scavo e rilevati

Ove durante le opere di scavo, sbancamento, movimentazione di materiali inerti, ecc., venissero a formarsi accumuli d'acqua, il proprietario deve provvedere immediatamente al prosciugamento dello scavo (del terreno) e deve porre in essere ogni azione atta ad evitare il ristagno di acqua. Nell'esecuzione di movimentazioni di materiali per l'esecuzione di scavi e di altre opere devono essere posti in essere e mantenuti, a carico dell'impresa esecutrice, tutti gli accorgimenti atti a prevenire ed eliminare ristagni di acqua sia nelle aree direttamente interessate dall'opera o dallo scavo, sia in quelle indirettamente coinvolte nelle quali si viene a modificare il naturale deflusso, scolo delle acque.

Art. 21
Tetti e coperture

I tetti, le coperture e le superfici in genere, esposti alle acque meteoriche, devono essere predisposti, costruiti e organizzati in modo tale da permettere la raccolta, il convogliamento e l'allontanamento delle acque stesse.

Art. 22
Caditoie e grondaie

E' obbligatorio procedere periodicamente alla pulizia di caditoie e grondaie per evitare formazioni di raccolte di acqua stagnante e fenomeni di umidità.

Art. 23
Strutture, muri e opere esterne private

E' fatto obbligo di rimuovere le condizioni che possono causare umidità su strutture, muri esterni, camminamenti, opere e quant'altro (anche cose mobili) giacenti all'esterno di edifici privati.

Art. 24
Strutture, opere esterne e aree pubbliche

E' vietato provocare fenomeni di umidità e raccolte di acqua stagnante su strutture e opere pubbliche, anche mobili, nonché su strade ed aree pubbliche.

Art. 25
Piscine

(Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 08.11.2016)

E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di piscine, nel periodo di inutilizzo, di procedere allo svuotamento ed alla pulizia del fondo e di mantenere la piscina vuota e pulita. Qualora per ragioni di staticità e conformazione della struttura non fosse consentito il completo svuotamento della stessa, è fatto obbligo al proprietario o conduttore di provvedere alla copertura della piscina con zanzariere o teli a maglie strette o con teloni di plastica evitando accuratamente di creare avvallamenti nei quali potrebbero formarsi piccole raccolte di acqua stagnante.
Nel caso che, anche questa seconda soluzione non sia possibile per la conformazione della struttura, il proprietario o il conduttore deve provvedere al mantenimento della pulizia della piscina e al trattamento dell'acqua con prodotti larvicidi specifici (preferibilmente con p.a. biologico) che evitano lo sviluppo delle larve.

Art. 26
Sottovasi, annaffiatoi e piccole raccolte di acqua

1. E' vietata la formazione di piccole raccolte d'acqua stagnante tra queste sono compresi i sottovasi, e gli annaffiatoi
2. Gli abbeveratoi devono essere alimentati con acqua corrente a ricambio continuo.

Art. 27
Contenitori per irrigazione

E' fatto obbligo di coprire i contenitori di acqua quali bidoni, vasche di raccolta per irrigazione, fusti con zanzariere o teli a maglie strette o con teloni di plastica evitando accuratamente di creare avvallamenti nei quali si potrebbero formare piccole raccolte di acqua stagnante ideale per la deposizione delle uova.

Art. 28
Teloni

E' fatto obbligo di riporre i teloni che non vengono utilizzati, ben asciutti, in luoghi riparati dalle piogge, meglio al chiuso.

Art. 29
Contenitori

I secchi e tutti i contenitori che non vengono utilizzati devono essere riposti asciutti in luoghi riparati.

Art. 30
Esercizi e depositi di prodotti organici in grado di attirare insetti

In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutti gli stabilimenti dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, presso gli impianti di depurazione delle acque, nelle stalle e negli altri ricoveri per animali, devono essere attuate a cura dei proprietari o dei conduttori, misure contro le mosche secondo metodi e mezzi efficaci e non nocivi.

Art. 31
Bacini di accumulo, stalle, ovili ricoveri per animali e biocompostatori

I bacini di accumulo di deiezioni animali e di liquami, le stalle, gli ovili, i biocompostatori (composter), ecc., devono essere costruiti con materiali adatti e devono rispettare le prescrizioni del T.U.L.L.S.S. R.D. 1265 del 27.07.1934 come successivamente modificato ed integrato. I bacini di accumulo ed i biocompostatori devono essere chiusi o coperti con zanzariere o teli a maglie strette o con teloni di plastica evitando accuratamente di creare avvallamenti nei quali potrebbero formarsi piccole raccolte d'acqua stagnante.
I proprietari o i conduttori devono provvedere al trattamento di bacini di accumulo, biocompostatori, stalle ovili, ecc., contro le mosche, le zanzare e gli insetti in genere.
I bacini di accumulo, le stalle e gli ovili, devono essere localizzati a distanza non inferiore a 50 m da strade ed abitazioni e fuori dalle zone di rispetto come indicate dal DPR 236/88 e dal D.Lgs 152/99 come successivamente modificato ed integrato.
I biocompostatori devono essere localizzati in conformità alla normativa vigente in materia di sanità ed igiene del suolo e dell'abitato e secondo quanto stabilito dal Regolamento di Edilizia.

Art. 32
Bacini di accumulo

La dislocazione dei bacini non può avvenire all'interno degli argini dei fiumi, nelle aree soggette a periodiche e ripetute esondazioni, nelle aree di salvaguardia dell'abitato previste dal PRG e nelle aree lagunari. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare fuoriuscite di colaticci. Le vasche di raccolta devono essere conformi alle norme previste in materia , sono vietati i "troppo pieni" e gli accessi carrabili alle platee devono essere realizzati con contropendenze tali da assicurare al contenimento del colaticcio.

Art. 33
Accumuli di letame e concimi

1. I cumuli di letame e/o concimi, in attesa dello spandimento, devono essere realizzati adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico-ambientali quali dilavamento e inquinamento della falda e non dovranno in alcun modo arrecare disturbo.
2. I bacini di accumulo ed i cumuli di letame e/o concimi devono essere protetti e trattati contro le mosche, le zanzare e gli insetti in genere.

Art. 34
Aree destinate a fiere concorsi esposizioni gare raduni e concentramenti di animali

I luoghi dove si svolgono manifestazioni con animali devono essere sottoposti ad accurata pulizia, a cura dell'ente organizzatore, durante le manifestazioni o al più tardi nel corso della giornata

successiva. Tali luoghi devono possedere requisiti idonei ad assicurare il benessere, la custodia e il contenimento degli animali.

Art. 35
Animali viaggianti

1. Le strutture adibite al ricovero di animali viaggianti a qualsiasi scopo (spettacoli, intrattenimenti, fiere, competizioni, ecc.) devono essere dotate di bacini di accumulo mobili per deiezioni solide e per la raccolta dei liquidi con fondo impermeabile adeguatamente dimensionati al numero di capi. I bacini di accumulo devono essere ubicati a distanze non inferiori a 50 m da strade ed abitazioni e fuori dalle zone di rispetto come indicate dal DPR 236/88 e dal D.Lgs 152/99 come successivamente modificato ed integrato. La dislocazione delle platee non può avvenire all'interno degli argini dei fiumi, nelle aree soggette a periodiche e ripetute esondazioni, nelle aree di salvaguardia dell'abitato previste dal PRG e nelle aree lagunari. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad evitare fuoriuscite di colaticci. Le vasche di raccolta devono essere conformi alle norme previste in materia , sono vietati i "troppo pieni", gli accessi carrabili alle platee devono essere realizzati con contropendenze tali da assicurare al contenimento del colaticcio.
2. Il presente articolo si applica anche alle stalle di sosta.
3. I cumuli di letame e/o concimi, in attesa dello spandimento, devono essere realizzati adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare inconvenienti igienico-ambientali quali dilavamento e inquinamento della falda e non dovranno in alcun modo arrecare disturbo.
4. I bacini di accumulo ed i cumuli di letame e/o concimi devono essere protetti e trattati contro le mosche, le zanzare e gli insetti in genere.

Art. 36
Pneumatici

1. E' vietato accatastare o comunque conservare pneumatici all'aperto.
2. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito per il commercio è vietato il mantenimento dei pneumatici all'esterno, nei casi in cui ciò non sia possibile è fatto obbligo di proteggere i pneumatici dalle intemperie ricoprendoli ermeticamente con teloni di plastica ed evitando ogni formazione di accumuli di acqua e fenomeni di umidità.
3. Non è in alcun caso consentito di utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all'aperto.
4. L'eventuale utilizzo di pneumatici come barriere o protezioni può essere consentito, previa autorizzazione, a condizione che vengano ricoperti ermeticamente con teloni di plastica evitando ogni formazione di accumuli di acqua e fenomeni di umidità. L'utilizzo di pneumatici deve essere previamente e specificatamente autorizzato dal Capo Sezione LL.PP. -Ambiente, il titolare dell'autorizzazione è obbligato, alla scadenza, a provvedere alla rimozione dei pneumatici ed alla bonifica del luogo.

Art. 37
Animali che contribuiscono alla riduzione degli insetti

E' fatto divieto di sopprimere animali che contribuiscono all'abbattimento degli insetti quali gli anuri, pesci ed altro.

Art. 38
Spettacoli, intrattenimenti e aree di sosta

I gestori degli spettacoli e degli intrattenimenti che si svolgono in aree aperte al pubblico, nonché gli utilizzatori di aree di sosta sono obbligati a rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento ed in particolare sono tenuti a:
1. dotare gli impianti di illuminazione con luci colorate di tipo alogeno
2. avere cura dell'area su cui gravita la loro attività o sosta e di quella limitrofa con particolare attenzione per il verde
3. sfalciare le aree di cui al punto 2). e mantenere l'erba rasata per tutto il periodo di permanenza
4. provvedere al trattamento delle aree di cui al punto 2). contro gli insetti

Art. 39
Accesso ai dipendenti ed agli organi di vigilanza per controlli

Le aree private, i cantieri, le aree destinate allo svolgimento di spettacoli, intrattenimenti, le aree destinate a sosta, ecc. devono essere rese accessibili in qualunque momento ai dipendenti comunali ed agli agenti di vigilanza preposti alla sorveglianza cui fa riferimento il presente regolamento.

Art. 40
Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

1. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente regolamento provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di danno ambientale, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree interessate e degli impianti dai quali deriva o è derivato il danno.
2. Ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 nr. 349, è fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 2, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa.
4. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 (Euro 258) a lire 5.000.000 (Euro 2582)

TITOLO V
COMPETENZE E GIURISDIZIONE

Art. 41
Competenze e giurisdizione

Fatte salve le altre disposizioni della Legge 24.11.1981 nr. 689, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede il Comune. Fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità la competenza è del Comune.

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42
Sanzioni

Per le contravvenzioni al presente regolamento, fatte salve le disposizioni e le sanzioni previste dalle leggi nazionali e regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 (Euro 258) a L. 5.000.000 (Euro 2582).

Art. 43
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono versate all'entrata del bilancio comunale per essere riassegnate ai capitoli di spesa destinati alle attività di disinfestazione e alle opere di difesa dell'ambiente.

Art. 44
Disposizioni finali

Chi contravviene alle disposizioni di questo regolamento è soggetto alle sanzioni di cui agli artt. 40 e 42, fatte salve le disposizioni di cui alla normativa nazionale e regionale.

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I
PREMESSA E PRINCIPI GENERALI

PREMESSA
IMPORTAZIONE DI MALATTIE DA ZONE ENDEMICHE
IMPORTAZIONE DI NUOVE SPECIE DI INSETTI
CARATTERISTICHE
ELEMENTI DI ATTRAZIONE PER LE ZANZARE

TITOLO II
COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 1 - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 2 - PREVENZIONE
ART. 3 - FINALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 4 - MEZZI DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ART. 5 - ORDINANZE DEL SINDACO
ART. 6 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TITOLO III
SUGGERIMENTI E CONSIGLI

ART. 7 - ILLUMINAZIONE
ART. 8 - SISTEMI DI PROTEZIONE DEGLI INGRESSI
ART. 9 - PIANTE ORNAMENTALI
ART. 10 - SOGGETTI PIÙ ESPOSTI
ART. 11 - ESSENZE E PROFUMI
ART. 12 - VASCHE E FONTANE DA ESTERNI
ART. 13 - CONTENITORI ESTERNI

TITOLO IV
DIVIETI ED OBBLIGHI

ART. 14 - GIARDINI, ORTI, PARCHI E AREE NON EDIFICATE
ART. 15 - TRATTAMENTI SU TERRENI, PIANTE, ACQUE
ART. 16 - AREE NON FABBRICATE
ART. 17 - RISTAGNI DI ACQUE
ART. 18 - AREE SCOPERTE
ART. 19 - FOSSI, CANALI DI SCOLO
ART. 20 - OPERE DI SCAVO E RILEVATI
ART. 21 - TETTI E COPERTURE

ART. 22 - CADITOIE E GRONDAIE
ART. 23 - STRUTTURE, MURI E OPERE ESTERNE PRIVATE
ART. 24 - STRUTTURE, OPERE ESTERNE E AREE PUBBLICHE
ART. 25 - PISCINE
ART. 26 - SOTTOVASI, ANNAFFIATOI E PICCOLE RACCOLTE D'ACQUA
ART. 27 - CONTENITORI PER IRRIGAZIONE
ART. 28 - TELONI
ART. 29 - CONTENITORI
ART. 30 - ESERCIZI E DEPOSITI DI PRODOTTI ORGANICI IN GRADO DI ATTIRARE INSETTI
ART. 31 - BACINI DI ACCUMULO, STALLE, OVILI RICOVERI PER ANIMALI E BIOCOMPOSTATORI
ART. 32 - BACINI DI ACCUMULO
ART. 33 - ACCUMULI DI LETAME E CONCIMI
ART. 34 - AREE DESTINATE A FIERE CONCORSI ESPOSIZIONI GARE RADUNI E CONCENTRAMENTI DI ANIMALI
ART. 35 - ANIMALI VIAGGIANTI
ART. 36 - PNEUMATICI
ART. 37 - ANIMALI CHE CONTRIBUISCONO ALLA RIDUZIONE DEGLI INSETTI
ART. 38 - SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI E AREE DI SOSTA
ART. 39 - ACCESSO AI DIPENDENTI ED AGLI ORGANI DI VIGILANZA PER CONTROLLI
ART. 40 - DANNO AMBIENTALE, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI

TITOLO V
COMPETENZE E GIURISDIZIONE

ART. 41 - COMPETENZE E GIURISDIZIONE

TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42 - SANZIONI
ART. 43 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
ART. 44 - DISPOSIZIONI FINALI